## www.dirittoambiente.net



Nota a Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 19 aprile 2013 n. 18265

# MATERIALI DI RIPORTO ED ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI: LA CASSAZIONE FA UNA IMPORTANTE PRECISAZIONE

### A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Con una recente sentenza, depositata il 19 aprile 2013 n. 18265, la Corte di Cassazione – Sez. III Penale - opera un importante chiarimento relativamente alla **questione dei materiali di riporto.** 

L'occasione è data dal ricorso presentato dal titolare di una ditta edile avverso l'ordinanza di rigetto - emessa dal GIP - dell'istanza di revoca del sequestro preventivo eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria ed avente ad oggetto un'area ed un cantiere e quattro mezzi meccanici.

La misura cautelare reale era stata applicata ipotizzando il reato di *illecita gestione di rifiuti* effettuata nell'ambito di un intervento di eliminazione di una duna composta da materiali da riporto e rifiuti di vario genere, tra cui inerti ed elettrodomestici, mediante accumulo e spianamento con mezzi meccanici.

In particolare: la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro di iniziativa dopo aver accertato l'espletamento, nel cantiere controllato, destinato alla realizzazione un parcheggio ed altre infrastrutture, di **attività di dismissione di una grossa duna** realizzata negli anni '80 a protezione di un parco archeologico e **composta da materiale terroso di provenienza antropica e rifiuti di vario genere, che venivano smaltiti in loco mediante accumulo e spianamento in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.** 

I ricorrenti, per contestare anche l'ipotesi del reato di gestione illecita dei rifiuti, hanno tra l'altro opposto la motivazione che l'ordinanza emessa dal GIP sarebbe stata assunta in violazione del decreto legge n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28) che - secondo l'interpretazione da loro avanzata - all'art. 3 «equipara i materiali da riporto utilizzati in situ ai sottoprodotti, sottraendoli, pertanto, alla disciplina sui rifiuti.».

Alla luce della ricostruzione dei fatti – tuttavia – i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto tale motivazione destituita di fondamento.

# www.dirittoambiente.net



Con una attenta ricostruzione del dispositivo normativo in materia si evidenzia come: «In particolare, l'art. 185 del d.lgs. 152/06 nel prevedere i casi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti contempla, alle lettere b) e c), rispettivamente «il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando guanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati» e «il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato».

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, <u>i</u> <u>riferimenti al "suolo"</u> contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, <u>si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto</u> di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

Si tratta, come è evidente, di elementi che non hanno alcuna attinenza con quanto descritto nel provvedimento impugnato, ove si fa inequivocabilmente riferimento ad una duna composta, come si è già detto, da "materiali da riporto di provenienza antropica, oltre che da rifiuti di vario genere, costituiti da sfabbricidi ed elettrodomestici", in nessun caso qualificabili come "suolo" o "materiale allo stato naturale escavato" ».

È dunque chiaro - come abbiamo in più volte rilevato anche parlando del nuovo decreto ministeriale n. 161/2012 sui materiali da scavo¹ - che nessuna deroga o esclusione dalla disciplina sui rifiuti può operare in quei casi in cui vi siano stati interramenti - anche pregressi - di rifiuti; e ciò anche qualora si sia determinato nel corso del tempo un compattamento di detti rifiuti con il terreno. In tale ipotesi – come si evidenzia dalla pronuncia in commento e come abbiamo sempre sostenuto anche noi in ogni sede seminariale e giornalistica – si resta nel campo della disciplina sui rifiuti ed ogni attività conseguente che interessa il reimpiego o lo smaltimento di detti "materiali/rifiuti", che vengono fatti "riemergere" durante le attività di scavo, deve essere adeguatamente autorizzata e seguire l'iter delineato dalla normativa di settore.

Valentina Vattani

Pubblicato il 3 maggio 2013

In calce si riporta il testo integrale della sentenza

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si veda: "Nuova disciplina su terre e rocce da scavo e discariche sotterrate: ma davvero adesso è tutto in deroga, compresi i rifiuti sotterrati (illegalmente) e riemersi durante gli scavi?" a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – pubblicato su www.dirittoambiente.net





# 18265/13

65

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/03/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI

Dott. MARIO GENTILE

Dott. LUIGI MARINI

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. LUCA RAMACCI

- Presidente - SENTENZA N. 683/2013

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 44018/2012

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

sul ricorso proposto da:

PUTAGGIO PIETRO VITO N. IL 14/08/1960 MARINO BARTOLOMEO N. IL 19/08/1966

avverso l'ordinanza n. 33/2012 TRIB. LIBERTA' di TRAPANI, del 20/09/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. Rouel E.

Udit i difensor Avv.; & Cerricul



#### **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Trapani – Sezione per il Riesame, con ordinanza del 20.9.2012 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di **Pietro Vito PUTAGGIO**, in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, avverso l'ordinanza in data 17 luglio 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalidato il 16.6.2012 ed avente ad oggetto un'area ed un cantiere e quattro mezzi meccanici.

Con lo stesso provvedimento il Tribunale rigettava anche l'appello proposto nell'interesse della «Puma s.r.l.», in persona del legale rappresentante **Bartolomeo MARINO**, avverso l'ordinanza del medesimo G.I.P. in data 16.7.2012, concernente il rigetto della richiesta di revoca del suddetto sequestro preventivo.

La misura cautelare reale veniva applicata ipotizzando il reato di illecita gestione di rifiuti effettuata nell'ambito di un intervento di eliminazione di una duna composta da materiali da riporto e rifiuti di vario genere, tra cui inerti ed elettrodomestici, mediante accumulo e spianamento con mezzi meccanici.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono <u>separati ricorsi</u> per cassazione.

- 2. <u>Pietro Vito PUTAGGIO</u> deduce, con un <u>primo motivo di ricorso</u>, la violazione di legge, lamentando che il Tribunale avrebbe escluso la dichiarata sua estraneità ai fatti, avendo egli dato a nolo i mezzi sequestrati, prescindendo dal contenuto dell'incolpazione provvisoria e considerando la mancanza di autorizzazione della stazione appaltante al noleggio dei mezzi ai sensi dell'art. 21, comma 6 l.reg. 20\1999.
- 3. Con un <u>secondo motivo di ricorso</u> denuncia la violazione di legge, rilevando che all'atto del sequestro i mezzi non erano in movimento, cosicché non vi sarebbe alcuna prova dell'utilizzazione degli stessi per la commissione dei reati ipotizzati.
- 4. Con un <u>terzo motivo di ricorso</u> rileva che l'ordinanza impugnata sarebbe stata assunta anche in violazione dell'art. 3 d.l. 25.1.2012, convertito nella l. 24.3.2012 n. 28, che equipara i materiali da riporto utilizzati *in situ* ai sottoprodotti, sottraendoli, pertanto, alla disciplina sui rifiuti.

<u>A</u>



- 5. Con un <u>quarto motivo di ricorso</u> deduce la violazione degli artt. 183 e 256 d.lgs. 152\06, rilevando che i rifiuti rinvenuti risultavano accantonati nello stesso cantiere in attesa del successivo smaltimento configurandosi, così, un'ipotesi di deposito temporaneo, rispetto al quale non sarebbe neppure decorso il termine massimo di permanenza, essendo i lavori iniziati soltanto dieci giorni prima.
- 6. <u>Bartolomeo MARINO</u> propone due motivi di ricorso di contenuto identico al terzo e quarto motivo del ricorso presentato dal PUTAGGIO.

Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

7. Entrambi i ricorsi sono infondati e può procedersi alla trattazione unitaria degli stessi stante la già evidenziata prospettazione di motivi comuni ad entrambi i ricorrenti.

Va premesso che il Tribunale ha fornito un sintetico riepilogo della vicenda, chiarendo che la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro di iniziativa dopo aver accertato l'espletamento, nel cantiere controllato, destinato alla realizzazione un parcheggio ed altre infrastrutture, di attività di dismissione di una grossa duna realizzata negli anni '80 a protezione di un parco archeologico e composta da materiale terroso di provenienza antropica e rifiuti di vario genere, che venivano smaltiti in loco mediante accumulo e spianamento in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.

I fatti, così come descritti, non sono stati oggetto di contestazione da parte di entrambi i ricorrenti, i quali pongono invece in dubbio la correttezza della loro qualificazione giuridica, il PUTAGGIO protestando anche la propria estraneità.

Tale ultimo aspetto, preso in considerazione nei primi due motivi di ricorso del predetto, è stato adeguatamente affrontato dal Tribunale, chiarendo, con argomentazioni in fatto non censurabili in questa sede, che dagli atti non risulta affatto l'esistenza di un contratto di nolo stipulato tra l'indagato e la «Puma s.r.l.», né che i mezzi fossero utilizzati da personale di tale società e non anche direttamente dai dipendenti del PUTAGGIO, rilevando anche l'assenza in atti dell'autorizzazione dell'ente appaltante in caso di nolo a freddo prevista dalla legislazione regionale.

Si tratta, è evidente, di una constatazione concernente una circostanza di fatto che il Tribunale valorizza per confutare le diverse allegazioni difensive e non anche, come sembra ipotizzarsi in ricorso, di un improprio riferimento dei giudici a condotte estranee alla originaria contestazione.



L'utilizzazione dei mezzi per l'illecito smaltimento viene inoltre evidenziata dal Tribunale nel contesto del provvedimento impugnato con riferimenti alle modalità di esecuzione dell'intervento e costituisce anch'essa un'emergenza fattuale rispetto alla quale questa Corte non può interloquire.

8. Parimenti destituite di fondamento appaiono le ulteriori considerazioni svolte da entrambi i ricorrenti e concernenti la qualificazione giuridica delle condotte ipotizzate.

In particolare, l'art. 185 del d.lgs. 152\06 nel prevedere i casi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti contempla, alle lettere b) e c), rispettivamente «il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati» e «il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato».

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

Si tratta, come è evidente, di elementi che non hanno alcuna attinenza con quanto descritto nel provvedimento impugnato, ove si fa inequivocabilmente riferimento ad una duna composta, come si è già detto, da «materiali da riporto di provenienza antropica, oltre che da rifiuti di vario genere, costituiti da sfabbricidi ed elettrodomestici», in nessun caso qualificabili come «suolo» o «materiale allo stato naturale escavato».

9. Parimenti inconferente risulta, inoltre, il richiamo alla disciplina del deposito temporaneo, il quale, come si desume chiaramente dal tenore letterale dell'art. 183, lett. bb) d.lgs. 152\06, può configurarsi esclusivamente con riferimento a rifiuti propri e non prodotti da terzi ed il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi.

La stessa tipologia dei rifiuti e le modalità con le quali gli stessi risultavano collocati sul luogo del sequestro evidenziano che trattavasi di rifiuti prodotti da terzi abbandonati in luogo diverso da quello della loro produzione.

10. L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, del tutto immune da censure.

6



I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

## P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in data 19.3.2013

Il Considiere Estensore

(Dotte Luca RAMACEI)

| Presidente

(Dott

Itredo TERESI)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

1 9 APR 2013

AL PAUC PLLIERE